

PREMESSA

La spedizione, seppur rinvenga oggi giorno la propria disciplina tipica principalmente in un numero abbastanza ridotto di articoli del codice civile, dall'art. 1737 all'art. 1741, costituisce tuttora una tematica di non scarsa rilevanza, avente ad oggetto una figura che continua a presentare un'essenza non cristallina, sulla quale si sono cimentati, da copioso tempo, illustri Autori. La ragione per un ulteriore approfondimento mediante la presente opera deve ravvisarsi, oltre che nelle importanti modifiche apportate alla disciplina con il d.l. 6 novembre 2021, n. 152¹, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233², nel carattere multifaccettato che caratterizza l'oggetto del contratto, che, se, da un lato, ben presenta l'indubbio vantaggio di essere in grado di adeguarsi all'evoluzione della realtà dei commerci, dei trasporti e della logistica, dall'altro pone tuttora, nella pratica, difficoltà definitorie che si riverberano sull'individuazione della disciplina applicabile.

Nel diritto contemporaneo italiano, infatti, le figure del vettore e dello spedizioniere, seppur formalmente riconducibili a due contratti tipici distinti, risultano, fin dalla loro evoluzione storica, variamente intrecciate sotto il profilo pratico, tanto che costituisce una questione tuttora attuale, sia nell'ambito della giurisprudenza sia in seno alla dottrina, identificarne con sicurezza il relativo discrimine. A differenza del vettore, le cui origini sono rintracciate nel diritto antico³, per quanto una più compiuta elaborazione giuridica della relativa nozione sia piuttosto recente⁴ e comunque ancora *in fieri* e mai definitiva, risentendo la stessa dei progressi conseguiti nel settore, diverso destino ha avuto lo spedizioniere. Infatti, il primo riconosci-

¹ Recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, e pubblicato nella G.U. 6 novembre 2021, n. 265.

² Pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2021, n. 310. La novella è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

³ S. DI MARZO, *Le basi romanistiche del codice civile*, Torino, 1950, p. 298.

⁴ S. ZUNARELLI, *La nozione di vettore: contracting carrier ed actual carrier*, Milano, 1987, p. 2.

mento di quest'ultimo, nell'ambito dell'ordinamento italiano, quale figura giuridica autonoma e, quindi, del contratto di spedizione quale contratto tipico si rinviene solamente in epoca relativamente recente, con il codice civile del 1942⁵.

L'ampliamento dei servizi offerti dalle figure tradizionali e l'emersione di nuove figure atipiche, anche a seguito della c.d. rivoluzione dei *container* e della sempre maggiore richiesta di servizi integrati di trasporto *door-to-door*, insieme ad altre operazioni funzionali a semplificare ed efficientare i traffici, specie di natura internazionale, rende ancora più complessa, da un lato, la definizione precisa del contratto di spedizione e, dall'altro, la sua distinzione rispetto a figure contermini.

L'importanza delle definizioni giuridiche ai fini della certezza del diritto emerge fin dalla dottrina più risalente, basti ricordare, ad esempio, i giuristi francesi Louis-Emmanuel Delamarre e Joseph Le Poitvin, che le paragonarono a «*une rose de compas au moyen de laquelle on peut toujours s'orienter*»⁶.

Giordano definisce lo spedizioniere originario come lo «*organizzatore dei trasporti*»⁷. Invero quest'affermazione non appare in grado di rendere appieno l'oggetto del contratto e la sua potenziale complessità, tanto che, forse, risulta più emblematica quella di «*architetto dei trasporti*»⁸.

Dal punto di vista storico, si sono avvicendati diversi inquadramenti della spedizione, che l'hanno accomunata al trasporto, quale tipologia di *locatio operis*, oppure di commissione o ancora di mandato. La distinzione fra i due contratti è evidente, oltre che per il contenuto formale, se, ci sia permessa una breve digressione linguistica, si confronta l'etimologia delle due parole, dove vettore discende dall'antico termine *vector*, *-oris*, ovvero sia il portatore (ma, in verità, anche il portato o passeggero), che, a sua volta, deriva da *věho*, *věhis*, *vexi*, *vectum*, *věbĕre*, con il significato di condurre, portare, trasportare⁹; mentre l'etimologia di spedizioniere, termine che emerge nel suo uso corrente solamente in epoca molto più recente, come è precisato nel Capitolo I, è molto più incerta. L'orientamento prevalente la riconduce al termine *expeditio*, *-onis*, di uso soprattutto in ambito militare

⁵ G. GIORDANO, *Mandato, commissione, spedizione*, Torino, 1969, p. 381.

⁶ L.-E. DELAMARRE, J. LE POITVIN, *Suite du traité du contrat de commission; ou des obligations conventionnelles en matière de commerce*, Parigi, 1856, t. VI, p. 16, citato da V. SIMON, *La commission de transport (XVIe-XXe siècle): aux origines d'une qualification incertaine*, in *Clio@Themis Revue électronique d'histoire du droit*, 17, 2019, 418, par. 2.

⁷ G. GIORDANO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., 381.

⁸ P. CAIN, *Complexity, confusion and the multifaceted legal roles of the international freight forwarder*, in *Macquarie Law Journal*, 2014, vol. 14, p. 25.

⁹ G. GIORDANO, *Mandato, commissione, spedizione*, cit., p. 717; G. VALERI, *Osservazioni critiche sul concetto di "trasporto" nel diritto privato*, in *Riv. dir. comm.*, 1920, I, 1, n. 9-10, p. 483.

(oltre ad avere altri significati, che non includevano però l'invio di cose), da cui *expēdīo*, *expēdis*, *expēdii*, *expēditum*, *expēdīre*¹⁰, fra i cui significati è, in effetti, anche preparare, regolare, allestire, apprestare, mettere in ordine, tenere pronto, ed è probabilmente da quest'ultima accezione che, in epoca molto più tarda, deriva la parola spedizione nel senso riconducibile al negozio giuridico in esame¹¹.

Dal punto di vista metodologico, si ritiene che non si possa comprendere appieno una fattispecie giuridica e la sua disciplina corrente, senza averne approfondita la storia e l'evoluzione: si è inteso, quindi, iniziare la presente trattazione tramite la ricostruzione storica dello spedizioniere, nel parallelismo e dicotomia con il vettore, fino alla codificazione del 1942. Dal momento che il contratto in oggetto, fin dai suoi albori, non ha avuto una rilevanza limitata al contesto italiano, ma si è parallelamente sviluppato anche in altri ambienti ed ordinamenti giuridici, in particolare quelli francese e tedesco, dai quali l'attuale disciplina italiana risulta profondamente influenzata, si è ritenuto fondamentale anche svolgere alcune brevi considerazioni comparative, in cui sono evidenziate le differenze nell'inquadramento e disciplina della figura fra i sistemi legali di *Common Law* e quelli di *Civil Law*, nonché tra quelli afferenti a quest'ultimo gruppo.

Il Capitolo II è dedicato a ricostruire ed approfondire la nozione attuale di contratto di spedizione, come emerge dal dettato normativo e dalla stratificazione delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali, alla luce, tuttavia, anche della realtà empirica e, in particolare, degli usi sviluppatisi, che, come del resto nel mondo dei trasporti e del commercio, rivestono precipua importanza. In particolare, sono state esaminate le Condizioni generali di contratto per spedizioni internazionali, predisposte da Fedespediti¹², nell'ultima edizione del 2009, non essendo ancora disponibile una versione aggiornata che tenga conto delle recenti modifiche normative intervenute nella disciplina del contratto di spedizione.

Con ciò, non risultano sminuite la validità assiologica della figura giuridica e l'efficacia epistemologica della ricerca, risultando l'analisi bensì necessaria per operare un discrimine fra lo spedizioniere ed altre figure, alla luce del dato letterale per certi aspetti quasi tautologico della disposizione di cui al primo comma dell'art. 1737 c.c. L'indagine affronta anche la *vexa-*

¹⁰ *Garzanti italiano*, Milano, 2009; N. ZINGARELLI, *Lo Zingarelli 2024*, a cura di M. CANNELLA, B. LAZZARINI, A. ZANINELLO, Bologna, 2024.

¹¹ Secondo altri studiosi, invece, l'origine dovrebbe essere rintracciata nella parola *spedire* (V. DELLA VALLE, G. PATOTA (dir.), *Vocabolario Treccani, Dizionario dell'italiano*, Roma, 2022).

¹² Si ringrazia sentitamente l'Associazione, nella persona del suo Segretario Generale, Dott. Stefano Brambilla, per aver fornito copia ufficiale delle condizioni generali di contratto.

ta quæstio relativa alla definizione dello spedizioniere-vettore ed all'individuazione delle diverse occorrenze in cui esso possa ritenersi sussistente.

La metaforica anabasi nella complessa tematica prosegue nel capitolo successivo addentrandosi nella ricognizione di alcune figure che, storicamente e nella realtà contemporanea, presentano caratteri affini con lo spedizioniere o sono con questo confondibili, al fine di definire, per sottrazione, le diverse fattispecie, anche atipiche o comunque non esplicitamente disciplinate dal legislatore, al di là delle reciproche interferenze.

Infine, nell'ultimo Capitolo si è inteso affrontare alcuni dei principali profili relativi alla tutela dei diritti delle parti del contratto di spedizione, individuando e indagando, con un approccio critico, le questioni giuridiche tuttora ad essi sottesi.

La presente trattazione consente di vagliare l'efficacia della recente novella al fine di superare i molteplici problemi interpretativi ed applicativi che il contratto di spedizione ha tradizionalmente posto ed adeguarlo alle esigenze della contemporanea realtà degli affari e dei traffici internazionali. Se il giudizio, complessivamente, può essere positivo, dall'analisi emerge che molte delle problematiche, che già impegnavano la precedente giurisprudenza ed illustre dottrina, non paiono essere state risolte, ma forse sono connaturate al potenziale multiforme contenuto del contratto in oggetto.